



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0011744 P-4.22.25
del 11/10/2016



14997919

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

ISTAT
c.a. dott.ssa Marina Gandolfo

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: *Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 – COM(2016) 557.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dall'ISTAT, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci

dott. Roberto Biasini



Istituto Nazionale di Statistica

UP/18348

Roma, 10 ottobre 2016

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari e
corte di Giustizia EU

p.c. Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 - COM (2016) 557 final

Facendo seguito alla nota DPE 0010615 P-4.22.25 del 13/09/2016, con la quale il Dipartimento politiche europee ha richiesto allo scrivente Istituto l'invio della Relazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020, si trasmette la Relazione che contiene gli elementi richiesti.

Cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
(Prof. Giorgio Alleva)

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020.

- **Codice della proposta:** COM (2016) 557 final del 07/09/2016
- **Codice interistituzionale:** 2016/0265 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Istituto nazionale di statistica

Finalità, quadro giuridico, elementi qualificanti e innovativi

La crescente complessità della società e la profonda crisi economica inducono a rimodulare continuamente le statistiche europee affinché rimangano pertinenti alle necessità informative dell'Unione.

Per l'Unione europea sono essenziali statistiche ufficiali di qualità che rispondano sempre più ai requisiti di tempestività. Nonostante gli sforzi di modernizzazione compiuti dai sistemi statistici nazionali, l'attuale infrastruttura di produzione statistica non è ancora sufficientemente flessibile da soddisfare la crescente domanda di statistiche europee limitandone al contempo i relativi oneri amministrativi. Di conseguenza è fondamentale migliorare la tempestività di alcune statistiche in modo da fornire le informazioni necessarie a supporto delle politiche dell'UE.

Per gestire i risultati delle politiche dell'UE è particolarmente importante che le decisioni siano basate su dati concreti. Sono sempre maggiori le richieste in tal senso, l'ultima delle quali proviene dal Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2015, che ha sottolineato l'importanza delle statistiche ufficiali per l'elaborazione delle politiche.

La presente iniziativa ha il fine di istituire un quadro legislativo per il Programma Statistico Europeo (PSE) della stessa durata del quadro finanziario pluriennale (QFP), modificando il regolamento (UE) n. 99/2013, che copre solamente il periodo dal 2013 al 2017, per allinearli all'attuale quadro finanziario pluriennale, che si estende fino al 2020.

L'obiettivo della proroga è fornire il sostegno finanziario al Sistema Statistico Europeo (SSE) per poter:

- fornire informazioni statistiche pertinenti e di qualità sulle aree prioritarie che riflettano le 10 priorità politiche della Commissione¹;
- rafforzare la capacità di rispondere tempestivamente alle nuove esigenze e adeguare l'infrastruttura statistica per sfruttare le potenzialità delle nuove fonti di dati;
- rafforzare il partenariato, all'interno e all'esterno dell'SSE, al fine di accrescerne ulteriormente la produttività e consolidarne il ruolo guida nelle statistiche ufficiali a livello mondiale.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

La proposta di regolamento rispetta il **principio di attribuzione**, con l'indicazione corretta della base giuridica della proposta di regolamento, l'art. 338 (1) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Inoltre, l'istituzione di un Programma Statistico Europeo pluriennale è sancita dall'articolo 13 (1), del regolamento (CE) n. 223/2009, che definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste. Esso è deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Rispetto alla dotazione finanziaria, il

¹ occupazione, crescita, mercato unico del digitale, energia, un mercato interno e un'unione monetaria più equi, giustizia e diritti fondamentali, accordo di libero scambio realistico ed equilibrato con gli USA; cambiamento democratico, migrazione, e altre politiche dell'Unione quali il semestre europeo e l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

paragrafo 2 stabilisce le priorità riguardo alle esigenze di informazioni ai fini dello svolgimento delle attività dell'Unione. Tali esigenze sono valutate in rapporto alle risorse occorrenti, sia a livello della UE sia nazionale.

La proposta in esame risulta altresì conforme ai **principi di sussidiarietà** e di proporzionalità, come definiti dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (TUE). Per quel che riguarda il primo principio, l'Unione è legittimata a esercitare i suoi poteri, nelle materie che non sono di sua esclusiva competenza, quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere, in misura sufficiente, gli obiettivi di un'azione prevista. Rispetto all'attuazione del PSE, l'azione di coordinamento da parte dell'Unione, giustificata dal valore aggiunto che essa apporta per la realizzazione di statistiche dal carattere transnazionale, garantisce lo sviluppo e la produzione di statistiche europee caratterizzate da un'elevata qualità e comparabilità. Per quel che riguarda il **principio di proporzionalità**, l'azione delle istituzioni dell'Unione si limita a quanto è necessario a raggiungere l'obiettivo prefissato. A tale proposito, è da evidenziare che gli obiettivi specifici della proposta di proroga del programma sono gli stessi del programma in corso (2013-2017). Tali obiettivi sono descritti e pianificati in maniera più dettagliata nei programmi di lavoro annuali della Commissione, che sono preparati in stretta collaborazione con gli Stati membri e adottati tenendo conto del parere del Comitato del Sistema Statistico Europeo (CSSE)².

B. Valutazione complessiva del progetto

Secondo il regolamento (CE) n. 223/2009, art. 13, la durata del PSE deve coincidere con quella del QFP (attualmente 2014-2020). Il PSE scadrà nel 2017 e l'estensione è pertanto necessaria. La valutazione d'impatto³, che accompagna la proposta di proroga, esamina non la possibilità di estendere il PSE, ma il modo migliore per farlo.

Il PSE offre un valore aggiunto a favore degli utenti e dei produttori di dati statistici grazie all'approccio coordinato dell'UE allo sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee. In particolare, per la preparazione di questa proposta di proroga, sono stati consultati i produttori (Istituti Nazionali di Statistica – INS e Altre Autorità Nazionali – ONA in inglese), i rispondenti (imprese e famiglie) e il grande pubblico. Inoltre, al fine di garantire che le esigenze degli utenti fossero prese in considerazione è stato consultato il Comitato Consultivo Statistico Europeo (ESAC) che rappresenta utenti, informatori, istituzioni accademiche e utenti istituzionali.

Nelle consultazioni sono state proposte tre diverse opzioni per individuare il modo migliore per allineare il PSE al QFP. In particolare:

1. proroga del PSE 2013-2017 di altri tre anni (2018-2020);
2. proroga del PSE 2013-2017 con adeguamenti:
 - 2a: modifiche del PSE 2013-2017 e bilancio annuale ridotto;
 - 2b: modifiche del PSE, con miglioramento dei risultati statistici in linea con le 10 priorità politiche della Commissione, bilanciato da una forte ri-definizione delle priorità (con lo stesso bilancio annuale);
 - 2c: modifiche del programma, con nuovi risultati statistici in linea con le 10 priorità politiche della Commissione, integrato da investimenti nell'infrastruttura statistica e nuove fonti statistiche (con aumento del bilancio);
3. due programmi distinti.

² Vi partecipano Eurostat e i presidenti degli uffici nazionali di statistica degli Stati membri e dei paesi dell'EFTA. Il Comitato ha il compito di fornire la guida professionale per la pianificazione, la realizzazione e la diffusione di statistiche europee ed è coinvolto nel processo di compilazione e adozione delle norme statistiche europee e del programma statistico europeo.

³ Valutazione d'impatto sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017 prorogandolo al periodo 2018-2020

In base alla valutazione d'impatto, il modo migliore per prorogare il PSE è risultato l'opzione 2c. L'aumento dell'attuale livello di investimenti garantirebbe lo sviluppo di nuovi risultati statistici (es. statistiche sociali ed energetiche e lo sfruttamento di nuove fonti di dati) e dati più tempestivi, come richiesto dagli utenti, senza tagliare altre statistiche altamente pertinenti. L'accento è posto sui progetti di modernizzazione per aumentare la flessibilità dei sistemi di produzione statistica, rafforzare l'integrazione dei dati e ridurre sia i costi per i produttori che gli oneri amministrativi a carico dei rispondenti.

Conformità del progetto all'interesse nazionale

In quanto Stato membro dell'Unione, l'Italia è ovviamente condizionata dal PSE, come lo sono tutti gli altri Paesi membri. Infatti, le attività previste nel Programma Statistico Nazionale (PSN) devono tenere conto e soddisfare la domanda di informazione statistica esplicitamente espressa nel PSE, che è istituito da un regolamento dell'Unione, e quindi, vincolante direttamente per tutti gli stati membri. Inoltre, la legge statistica italiana (d.lgs. 322 del 1989 come modificato dalla L. 30 ottobre 2013 n. 125), interviene sui contenuti del PSN disponendo che esso deve individuare le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo.

Infine, l'Italia, come gli altri paesi dell'Unione, contribuisce essa stessa a definirne le linee e gli indirizzi strategici e di programmazione, attraverso il CSSE coinvolto nel processo di elaborazione del PSE. Pertanto, la proposta di regolamento è da considerarsi conforme all'interesse nazionale.

C. Valutazione d'impatto finanziario

Le risorse finanziarie attualmente destinate al PSE sono pari a 60 milioni di euro; la presente proposta aumenta la dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma 2018-2020 a 218,1 milioni di euro (nuovo paragrafo 7.1). Tale aumento resterebbe entro i limiti degli attuali vincoli complessivi di bilancio.

Il PSE sarà gestito centralmente dalla Commissione e attuato con il ricorso ad appalti e per mezzo di sovvenzioni (soprattutto agli INS). Poiché i finanziamenti UE sono erogati sulla base del cofinanziamento, una dotazione finanziaria più elevata per la UE implica maggiori oneri di bilancio per gli INS. Questi ultimi vanno considerati come un investimento che dovrebbe ripagarsi grazie ai risparmi derivanti dalla riduzione degli oneri amministrativi e di metodi di elaborazione dei dati più efficaci ed efficienti.

Relativamente agli **effetti sull'ordinamento nazionale**, il regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 1° gennaio 2018 e successivamente la Commissione dovrebbe procedere alla preparazione dei rispettivi programmi di lavoro annuali più dettagliati.

La proposta di regolamento non incide in maniera diretta sulle **competenze regionali** e sul sistema delle **autonomie locali**; tuttavia gli uffici di statistica delle Regioni e delle autonomie locali fanno parte del Sistema Statistico Nazionale (Sistan) e, tra le loro funzioni, rientra quella di fornire i dati previsti dal PSN (art. 6, d. lgs 322/89). Quindi potrebbero essere indirettamente coinvolte nella produzione di statistiche ufficiali europee nell'ambito del coordinamento informativo dell'attività statistica nazionale.

E' prevista inoltre la consultazione del Comitato delle regioni⁴ e del Comitato economico e sociale europeo⁵.

⁴ Organo consultivo dell'UE composto da rappresentanti eletti a livello locale e regionale provenienti da tutti i 28 Stati membri. Attraverso il CdR, si scambiano pareri sulle norme dell'UE che incidono direttamente sulle regioni e le città.

⁵ Il CESE è un organo consultivo dell'Unione europea. Esso fornisce consulenza qualificata alle maggiori istituzioni dell'UE (Commissione, Consiglio e Parlamento europeo).

Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Le parti più direttamente interessate dalla proposta sono: gli utenti delle statistiche (responsabili politici, imprese, media, ricercatori e opinione pubblica sia a livello nazionale sia dell'UE), i produttori di statistiche (INS e ONA) e i rispondenti (famiglie e imprese).

Le misure indicate nella proposta (es. la riorganizzazione della produzione statistica e il miglior uso dei dati amministrativi e dei megadati) porteranno alla semplificazione delle procedure e alla riduzione degli oneri amministrativi, a vantaggio delle imprese e dei cittadini.

Tabella di corrispondenza**(art. 6, comma 5 della legge 234 del 2012)****Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020**

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione Europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente: "Il programma è prorogato per coprire il periodo dal 2018 al 2020".	d.lgs. n. 322/1989 (art. 13)	L'articolo è in linea con quanto già discusso in varie sedi europee tecnico-istituzionali, trovando sostanziale confluenza di intenti fra i vari paesi. La proroga degli effetti del programma statistico europeo non influisce sugli aspetti finanziari o organizzativi dell'Istituto, posto che la diversa efficacia nel tempo del programma statistico europeo rispetto a quella italiana del PSN non appare incidere sulle modalità e scelte tecniche operate in sede nazionale.
All'articolo 7, paragrafo 1, è inserito il paragrafo seguente: "La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma per il periodo compreso fra il 2018 e il 2020 è pari a 218,1 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2014-2020".	/	/
L'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1. La Commissione adotta i provvedimenti atti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli coerenti ed efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del /caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive. 2. La Commissione e la Corte dei conti o i loro rappresentanti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti, subcontraenti e terze parti che hanno ottenuto, direttamente o	/	/

<p>indirettamente, finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.</p> <p>3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁹, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati, direttamente o indirettamente, nell'ambito del presente regolamento.</p> <p>4. Gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.</p> <p>5. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre ad eventuali terze parti l'accettazione esplicita dei poteri della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF di cui sopra.</p> <p>6. I paragrafi 4 e 5 si applicano fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3".</p>		
<p>All'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione, previa consultazione del CSSE e del comitato consultivo europeo di statistica, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sull'attuazione del programma".</p>	/	/